CITTÀ DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 20 del 22/04/2024

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ESERCIZIO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di Aprile alle ore 20:02 presso la sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Stefania Di Cindio.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
LANARO FRANCESCO	P		RONCARI LUCA RUGGERO	P	
FRIGO ANGELO	P		PERIN GIOVANNI		AG
PELOSO ELENA	P		GONZATO ENZO	P	
NERVO DANIELA	P		BERTOCCHI PAOLA MARIA	P	
ROSSI LUISA	P		FACCIN DARIO	P	
ZAMPERETTI PIETRO	P		CABIANCA LUCA	P	
ZARANTONELLO ANNA	P		URBANI PATRIZIA	P	
CERRI SABINA	P		ALTOLINI DIEGO		AG
AMBROSINI GIOVANNI	P				

Presenti: 15 - Assenti: 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale Arch. Sabina Cerri, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono designati a fungere da scrutatori, per la seduta odierna, i consiglieri Sigg.: Roncari Luca Ruggero, Zamperetti Pietro, Faccin Dario.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 - commi da 641 a 668 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, di disciplina dell'applicazione della TA.RI. (Tassa Rifiuti) ed in particolare:

- i commi 650 e 651 secondo cui la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e il Comune, nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, per la determinazione della tariffa, dei criteri stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 secondo cui deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 655 in base al quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 683 secondo cui le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norma statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

RICHIAMATO altresì, l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95";

RICHIAMATI i seguenti atti assunti da ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*" che stabilisce, fra l'altro, i contenuti obbligatori delle bollette in termini di trasparenza e di chiarezza nei confronti dell'utenza;

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e successiva determinazione n. 2/DRIF/2021 recante chiarimenti sugli aspetti applicativi, che ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 disciplinandone le regole e le procedure;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 con cui ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti MTR-2 afferente, fra l'altro, ad alcuni adeguamenti contabili e monetari dei costi riconosciuti e alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 di "*approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF",*

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 – comma 1.4 della determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 in data 04/11/2021, dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/07;*
b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territoriale competente;*

RICHIAMATO l'art. 3, co. 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con Legge n. 15/2022 il quale prevede che: "*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del* ***30 aprile di ciascun anno***";

VISTO l'art. 43, comma 11, del D.L. 17/05/2022, n. 50 che integra l'art. 3, co. 5-quinquies aggiungendo il seguente periodo:

- "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A *decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

RICHIAMATA la deliberazione già approvata nella presente seduta inerente la presa d'atto del Piano Economico Finanziario relativo al ciclo integrato del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Aggiornamento Biennale 2024-2025, che ha determinato nel rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al MTR-2, un costo complessivo come di seguito indicato:

	TOTALE PEF 2024
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2024 **(entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita annuale)**	**1.146.473=**
*** GETTITO TARIFFARIO MASSIMO di cui:**	**1.107.559=**
Quota Variabile TVa	825.014=
Quota Fissa TFa	282.545=

***Totale Entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021**

RICORDATO l'art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157/2019, che, modificando l'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, prevede con decorrenza da 01/01/2020 che gli studi professionali vengano inquadrati nella categoria 12 anziché in categoria 11 dell'elenco utenze non domestiche >5000 ab.;

RICORDATO inoltre, che ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 recante le "Norme in materia Ambientale" come introdotto dal D.Lgs. n. 116 del 3/09/2020, le utenze non domestiche che scelgono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori dal servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

RICHIAMATO l'art. 22 – "*Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive"*, comma 4, del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/05/2023;

PRESO ATTO che i lavori di rigenerazione urbana di Via Piazza A.Moro – 1^ stralcio, hanno comportato la chiusura di un tratto stradale per il rifacimento dei sottoservizi nonché l'istituzione del doppio senso di circolazione in Via G. Marconi (dall'intersezione con Via A.Volta e Via Neri-Bergamino) con il divieto di sosta nei parcheggi prospicienti gli esercizi commerciali, determinando una contrazione del volume commerciale ai negozi / pubblici esercizi e alle attività di servizio alla persona (rif. Ordinanza n. 2/2024 e successive);

VALUTATO pertanto, di riconoscere alle attività economiche sopra citate una riduzione tariffaria in base ai seguenti criteri:

a) utenze non domestiche riconducibili alle categorie tariffarie nn. 13 – 14 - 17 – 24 e 25 in regola con i pagamenti Tari;
b) riduzione parte variabile della tariffa nella misura del 40%;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle agevolazione di cui all'art. 22 del Regolamento comunale sopra richiamato trova copertura con risorse proprie di bilancio stanziate in specifico capitolo di spesa (cap. 1397);

DATO ATTO invece, che l'onere derivante dalla riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi riguardanti il numero delle utenze, domestiche e non domestiche, con le relative superfici e categorie, presenti nel database dell'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di articolare la tariffa in modo da coprire integralmente i costi di gestione del servizio previsti per l'anno 2024 sulla base delle formule e delle tabelle 1A, 2, 3A, 4A, di cui al D.P.R. n. 158/1999, ed in particolare delle formule che qui si riportano:

Per le utenze domestiche :

$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$
dove:

- TFd (n, S) rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare ed una superficie pari a *S*;
- Quf è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di adattamento (Ka) di cui alla tabella 1A;

$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$
dove:

- TVd rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti del nucleo familiare;
- Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti

del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) di cui alla tabella 2;

- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche :

$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap} \cdot Kc(ap)$

dove:

- TFnd (ap, S_{ap}) rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica che svolge una attività produttiva *ap* ed ha una superficie pari a *Sap*;
- Qapf è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali e aree occupati dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di produzione (Kc) di cui alla tabella 3A;

$TVnd(ap, Sp_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$

dove:

- TVnd(ap, S_{ap}) rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica che svolge un'attività produttiva *ap* ed ha una superficie pari a S_{ap};
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze non domestiche.
- Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione di Kg/mq. per anno di una attività produttiva di cui alla tabella 4A;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino "Vicenza" - Ente Territoriale di Coordinamento, seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe dell'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune provvede in merito alla determinazione alle proprie tariffe rifiuti;

RICORDATO che:

a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1A, riferiti al nord dell'Italia, relativi alle famiglie fino a sei o più componenti;
b) si utilizzano i coefficienti medi della tabella 2, riferiti a famiglie fino a sei o più componenti;
c) si utilizzano i coefficienti medi delle tabelle 3A e 4A, riferiti al nord dell'Italia con eccezione per le categorie 12, 22, 23, 24 e 27 per le quali si sono utilizzati dei coefficienti differenziati;
d) alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15 per cento della tariffa;
e) per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di utenti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2024 sulla base dei dati storici, verifiche empiriche sulla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e delle variazioni intervenute nel corso degli esercizi precedenti, come segue:

- per il 70% a carico delle utenze domestiche
- per il 30% a carico delle utenze non domestiche;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

PRESO ATTO dei seguenti risultati:

Per le **utenze domestiche**

Costi fissi previsti per l'anno 2024	€ 208.897,19=
Costi variabili previsti per l'anno 2024	€ 609.928,33=

Per le **utenze non domestiche**

Costi fissi previsti per l'anno 2024	€ 86.029,07=
Costi variabili previsti per l'anno 2024	€ 292.261,60=

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RICHIAMATA la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 con la quale ARERA ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) $UR1,a$, *per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti*, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 /utenza per anno;

b) $UR2,a$, *per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi*, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 /utenza per anno;

RICHIAMATO il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/05/2023;
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'organo di revisione economico - finanziario ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. di cui all'allegato A della presente deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;

CON la seguente votazione resa in forma palese:
Presenti n. 15;
Favorevoli n. 15;
Contrari n. //;
Astenuti n. //.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2024 e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero:
   - i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
   - la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenza domestica e non domestica come segue: Utenze domestiche: 70% e Utenze non domestiche: 30%;

2. DI DETERMINARE, per l'anno 2024, le seguenti tariffe TARI elaborate in base alle risultanze del Piano Economico Finanziario – Aggiornamento Biennale 2024-2025, relativo alla gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani predisposto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo MTR-2 e validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" – Ente Territoriale Competente, con deliberazione del Comitato n. 9 del 09/04/2024:

UTENZE DOMESTICHE				
Nr. Componenti	Ka applicato	Kb applicato	Parte fissa €/mq.	Parte variabile €
1	0,80	0,80	0,1973	56,5207
2	0,94	1,60	0,2318	113,0413
3	1,05	2,05	0,2590	144,8342
4	1,14	2,60	0,2812	183,6921
5	1,23	3,25	0,3034	229,6152
6 o più	1,30	3,75	0,3206	264,9406

UTENZE NON DOMESTICHE					
Nr.	Attività	Kc applicato	Kd applicato	Parte fissa €/mq.	Parte variabile €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,39	0,1928	0,6553
2	Cinematografi e teatri	0,37	3,00	0,1315	0,4478
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	0,2000	0,6792
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,82	6,73	0,2955	1,0046
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,1838	0,6210
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,52	0,1532	0,5254
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	0,5117	1,7390
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32	0,3658	1,2419

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

9	Case di cura e riposo	1,13	9,21	0,4054	1,3748
10	Ospedali	1,18	9,68	0,4252	1,4450
11	Uffici e agenzie	1,30	10,62	0,4667	1,5845
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03	0,2198	0,7508
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	9,85	0,4324	1,4703
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	11,93	0,5243	1,7808
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	5,87	0,2577	0,8755
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	11,74	0,5171	1,7525
17	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	10,54	0,4631	1,5726
18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	7,62	0,3333	1,1375
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25	0,4504	1,5300
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33	0,2342	0,7956
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71	0,2955	1,0009
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	2,0072	6,8172
23	Mense, birrerie, hamburgherie	4,85	39,78	1,7477	5,9380
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	1,4270	4,8424
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61	0,8613	2,9272
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	0,7477	2,5376
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	2,5838	8,7712
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64	0,7748	2,6324
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,21	42,74	1,8775	6,3799
30	Discoteche, night-club	1,48	12,12	0,5315	1,8092

3. DI STABILIRE, per il solo anno 2024, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendo riportate, le riduzioni tariffarie per le attività commerciali/pubblici esercizi e di servizio alla persona che sono state penalizzate dalla chiusura di un tratto stradale di Via

Piazza A.Moro per i lavori di rigenerazione urbana – 1^ stralcio, e dall'istituzione del doppio senso di circolazione in Via G. Marconi (dall'intersezione con Via A.Volta e Via Neri-Bergamino) secondo i seguenti criteri:

a) utenze non domestiche riconducibili alle categorie tariffarie nn. 13 – 14 – 17 – 24 e 25 in regola con i pagamenti Tari;
b) riduzione parte variabile della tariffa nella misura del 40%;

4. DI DARE ATTO che:
   - la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 22 – comma 4, del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura con risorse proprie di bilancio stanziate in specifico capitolo di spesa (cap. 1397);
   - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 559, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
   - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
   - le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2024;
   - ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5%;

5. DI DARE ATTO, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2024, alle tariffe Tari devono essere sommate le seguenti componenti perequative:

   a) *UR*1,*a*, *per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti*, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 /utenza per anno;

   b) *UR*2,*a*, *per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi*, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 /utenza per anno;

6. DI DARE ATTO altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina dedicata del sito web istituzionale del comune di Cornedo Vicentino, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 444/2019 di ARERA;

8. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi all'esecuzione delle disposizione contenute nel presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- Presenti n. 15;
- Favorevoli n. 15;
- Contrari n. //;
- Astenuti n. //.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
Arch. Sabina Cerri
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Firmato digitalmente da:
SAVEGNAGO NICOLETTA
Firmato il 21/08/2024 09:07
Seriale Certificato: 2294738
Valido dal 17/03/2023 al 17/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD